

SETTORE

ADEMPIMENTI

**IL VERSAMENTO DELLA TASSA  
LIBRI SOCIALI 2023**

RIFERIMENTI

- Art. 23, Tariffa DPR n. 641/72
- Art. 13-bis, D.Lgs. n. 472/97
- CM 3.5.96, n. 108/E
- RM 20.11.2000, n. 170/E
- Circolare Agenzia Entrate 5.8.2011, n. 41/E

IN SINTESI

*Le società di capitali entro il 16.3.2023 sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.*

*L'importo dovuto è collegato all'ammontare del capitale sociale alla data dell'1.1.2023 ed è così qualificato:*

- € 309,87 se il capitale / fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale / fondo di dotazione supera € 516.456,90.

SERVIZI COLLEGATI

[settimana professionale](#)

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

[ilnotiziario](#)



RIPRODUZIONE VIETATA

**Entro il 16.3.2023 le società di capitali** devono procedere al versamento della **tassa per la vidimazione dei libri sociali 2023**.

### SOGGETTI OBBLIGATI

La tassa annuale è dovuta da **spa, srl e sapa**. Il Ministero delle Finanze nella Circolare 3.5.96, n. 108/E ha chiarito che, sono **obbligate** al versamento anche le società:

- in **liquidazione ordinaria**;
- sottoposte a **procedure concorsuali**, sempreché **permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare** nei modi previsti dal Codice civile.



In caso di **trasferimento della sede sociale** nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell'Agenzia delle Entrate dopo aver versato la tassa annuale, la società **non è tenuta ad un ulteriore versamento** in quanto non è necessaria una nuova vidimazione dei libri.

Relativamente ad una **società costituita a fine 2022** (ad esempio, 18.11.2022) con **chiusura del primo esercizio al 31.12.2023**, si ritiene che la **tassa sia dovuta per anno** e non per periodo d'imposta. Di conseguenza, la società:

- in sede di costituzione ha versato la tassa (dovuta) per il 2022;
- entro il 16.3.2023 verserà quanto dovuto per il 2023.

Versamento tassa vidimazione  
libri sociali 2023



entro il **16.3.2023**

### SOGGETTI ESONERATI

**Non sono tenuti al pagamento** della tassa in esame:

- **le società cooperative e di mutua assicurazione.**



In sede di vidimazione dei libri / registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte di una società di persone;

- **i consorzi che non assumono la forma di società consortili** (RM 10.11.90, n. 411461);
- **le società di capitali dichiarate fallite** (ordinanza Tribunale di Torino 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato "senza spese";
- **le società sportive dilettantistiche** costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.



L'esonero dovrebbe essere collegato al fatto che l'art. 13-bis, comma 1, DPR n. 641/72 prevede che **"gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative"**.

Pertanto, se tali soggetti non devono assolvere la tassa di CC.GG. in sede di vidimazione, gli stessi non sono neppure tenuti al versamento (forfetario) annuale.

### AMMONTARE DOVUTO

La tassa annuale:

- **sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali** (libro assemblee soci, libro decisioni Consiglio di amministrazione, ecc.);

- è **deducibile** ai fini IRES / IRAP;
- è **dovuta in misura forfetaria** (indipendentemente dal numero di libri / pagine utilizzati nell'anno).

L'importo da versare è **differenziato** in base all'ammontare del **capitale sociale / fondo di dotazione della società risultante all'1.1 dell'anno per il quale si effettua il versamento**.

Per il versamento **relativo al 2023** va fatto riferimento al capitale sociale / fondo di dotazione all'1.1.2023.

Capitale sociale / fondo di dotazione all'1.1.2023	Tassa annuale dovuta
inferiore o pari a € 516.456,90	€ 309,87
superiore a € 516.456,90	€ 516,46



**Non rilevano le variazioni del capitale sociale / fondo di dotazione successive all'1.1.2023** (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2024).

#### Esempio 1



La Elden srl all'1.1.2023 ha un capitale sociale pari a € 480.000. L'1.3.2023 l'assemblea delibera l'aumento del medesimo a € 800.000.

Entro il 16.3.2023 la società deve versare la tassa dovuta per il 2023 nella misura di € 309,87 (nel 2024 dovrà versare € 516,46).

### MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento:

- va **effettuato tramite il mod. F24**, riportando nella Sezione "Erario" i seguenti dati.

Codice tributo	Anno di riferimento
"7085"	"2023"

- **può essere compensato** con eventuali crediti disponibili.

#### Esempio 2



La Ring srl all'1.1.2023 ha un capitale sociale pari a € 50.000.

Entro il 16.3.2023 la società deve versare la tassa per il 2023 nella misura di € 309,87. Avendo a disposizione il credito IVA 2022 (pari a € 4.745), risultante dal mod. IVA 2023, la società intende compensare quanto dovuto.

Il mod. F24 va così compilato.

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	7085		2023	309,87	
RITENUTE ALLA FONTE	6099	0101	2022		309,87
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice atto				
<b>TOTALE A</b>				<b>309,87B</b>	<b>309,87</b>
					<b>SALDO (A-B)</b>
					<b>0 00</b>

Tipologia versamento	Modalità utilizzabile
Mod. F24 saldo "a debito" <b>senza</b> compensazione	Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 <b>con</b> compensazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo "a debito"</li> <li>• saldo "a zero"</li> </ul> Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline)

### VIDIMAZIONE LIBRI – ESIBIZIONE MOD. F24

In sede di **vidimazione dei libri** al Notaio / Registro delle Imprese va esibita la **prova dell'avvenuto pagamento** della tassa in esame.

In particolare, per le **vidimazioni effettuate nel 2023**:

- **fino al 16.3.2023** → **la prova del pagamento non può essere richiesta**, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento (RM 20.11.2000, n. 170/E);
- **dal 17.3.2023** → va esibita la **fotocopia del mod. F24**.



Il controllo dell'avvenuto versamento può essere eseguito dall'Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti / verifiche.

## SOCIETÀ COSTITUITE DOPO L'1.1.2023

Per le società di capitali **costituite successivamente all'1.1.2023** il versamento (per l'anno di inizio) della tassa annuale (€ 309,87 / 516,46) va effettuato **utilizzando esclusivamente il bollettino di c/c/p n. 6007**, intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (per gli anni successivi il versamento va effettuato entro il 16.3. in via telematica tramite il mod. F24).

## REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO

Per l'**omesso / ritardato versamento** della tassa annuale, a seguito della soppressione del comma 3, dell'art. 9, DPR n. 641/72 ad opera del D.Lgs. n. 473/97, **non è più prevista una specifica sanzione**. Ciò ha portato a ritenere che la sanzione applicabile per la violazione in esame dovesse essere riconducibile alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 471/97, anche in considerazione del fatto che il Ministero delle Finanze nella Circolare 25.1.99, n. 23/E ha precisato che



*“il Titolo II del d.lgs. n. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, **disciplina unitariamente** le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d'imposta”.*

Sulla base di tale interpretazione, all'omesso / ritardato versamento della tassa annuale risulta **applicabile la regola generale** in materia di omesso versamento dei tributi ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97, ossia è applicabile la sanzione pari al:

- **30%** dell'importo dovuto;
- **15%** se il versamento è eseguito con **ritardo non superiore a 90 giorni**;
- **1% per ogni giorno di ritardo** se il versamento è eseguito con ritardo **non superiore a 15 giorni**.



L'Agenzia delle Entrate e alcune CCIAA indicano nei rispettivi siti Internet che la **sanzione irrogabile** alla violazione in esame è compresa tra il 100% e il 200% come previsto dal comma 1 del citato art. 9, in base al quale



*“chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima”.*

Ciò si riflette sulla determinazione della sanzione ridotta dovuta in caso di regolarizzazione della violazione tramite il ravvedimento.

## REGOLARIZZAZIONE OMESSO VERSAMENTO

L'**omesso / tardivo** versamento della tassa in esame può essere **regolarizzato** tramite il ravvedimento applicando le seguenti sanzioni ridotte.

Sanzione ridotta	Termine di regolarizzazione
dallo <b>0,1% all'1,4%</b> (1% x 1/10)	<b>Entro 14 giorni</b> dalla scadenza ( <b>0,1% per ogni giorno di ritardo</b> )
<b>1,50%</b> (15% x 1/10)	<b>Dal 15° al 30° giorno</b> dalla scadenza
<b>1,67%</b> (15% x 1/9)	<b>Dal 31° al 90° giorno</b> dalla scadenza
<b>3,75%</b> (30% x 1/8)	<b>Entro 1 anno</b> (dal 16.3)
<b>4,29%</b> (30% x 1/7)	<b>Entro 2 anni</b> (dal 16.3)
<b>5%</b> (30% x 1/6)	<b>Entro il termine di accertamento</b>



L'importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale pari:

- al 1,25% nel 2022;
- al 5% dall'1.1.2023 (Informativa SEAC [13.1.2023, n. 15](#)).

In caso di **"tardivo" versamento della tassa non contestuale al versamento della sanzione ridotta**, quest'ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa.

Ad esempio, in presenza di un versamento eseguito con 3 giorni di ritardo e regolarizzato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2011, n. 41/E, è pari allo 0,3% (0,1% x 3).

Ciò è desumibile dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 13-bis, D.Lgs. n. 472/97 che disciplina il caso in cui l'imposta sia versata in ritardo e la regolarizzazione (perfezionamento), tramite corresponsione degli interessi e della sanzione, intervenga successivamente rispetto al versamento tardivo dell'imposta (Informativa SEAC [24.10.2019, n. 298](#)).

In presenza di tale fattispecie:

- la **sanzione** applicabile corrisponde a quella **referita all'integrale tardivo versamento**;
- gli **interessi** sono dovuti per il **periodo del ritardo**;
- la misura della **riduzione** della sanzione è **referita al momento del perfezionamento** del ravvedimento e pertanto **al momento di corresponsione della sanzione** e non a quello, antecedente, di versamento dell'imposta.

La **tassa va versata cumulativamente agli interessi** tramite il **mod. F24**, mentre la **sanzione** tramite il **mod. F23** riportando i seguenti dati.

Campo	Descrizione
"Ufficio o ente" (6)	codice ufficio "RCC"
"Causale" (9)	causale "SZ"
"Estremi dell'atto o del documento" (10)	anno di riferimento della tassa ("2023", "2022", ecc.)
"Codice tributo" (11)	codice tributo "678T"

### Esempio 3



La Red spa non ha versato entro il 16.3.2022 la tassa dovuta per il 2022 pari a € 516,46. Ipotizzando che la regolarizzazione sia effettuata il 28.2.2023 la società deve versare i seguenti importi:

- tassa € 516,46
- interessi così calcolati:
 

- 516,46 x 1,25% x 290 gg / 365 gg	€ 5,13	} € 9,30
- 516,46 x 5% x 59 gg / 365 gg	€ 4,17	
	€ 525,76	→ mod. F24
- sanzione ridotta pari a € 19,37 (516,46 x 3,75%) → mod. F23

Il mod. F24 va così compilato.

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	7085		2022	525,76	
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>					
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>					
codice ufficio	codice atto				
<b>TOTALE A</b>				525,76	<b>B</b>
					+/ - <b>SALDO (A-B)</b>
					<b>+</b> 525,76

RIPRODUZIONE VIETATA

Il mod. F23 va così compilato.

DATI DEL VERSAMENTO				
6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
R C C codice sub. codice (*)		<input type="checkbox"/>	S Z	Anno: 2 0 2 2 Numero:
11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO		14. COD. DESTINATARIO
6 7 8 T		1 9, 3 7		

#### Esempio 4



La Blu srl non ha versato entro il 16.3.2023 la tassa dovuta per il 2023 pari a € 309,87. Ipotizzando che la regolarizzazione sia effettuata il 31.7.2023 la società deve versare i seguenti importi:

- tassa € 309,87
  - interessi così calcolati:  

$$309,87 \times 5\% \times 137 \text{ gg} / 365 \text{ gg}$$

€ 5,82
  - sanzione ridotta pari a € 11,62 (309,87 x 3,75%) → mod. F23
- € 315,69 → mod. F24

Il mod. F24 va così compilato.

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	7085		2023	31569	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice atto				+/- SALDO (A-B)
		TOTALE	A	31569B	+ 31569

Il mod. F23 va così compilato.

DATI DEL VERSAMENTO				
6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
R C C codice sub. codice (*)		<input type="checkbox"/>	S Z	Anno: 2 0 2 3 Numero:
11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO		14. COD. DESTINATARIO
6 7 8 T		1 1, 6 2		